

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO N. 1/2014**

Oggetto: Proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a norma dell'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001

Tra le parti così costituite:

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nella persona del dott. Rino Tarelli,
Presidente

e

i rappresentanti delle OO.SS.: Ciro De Biase per la FISAC CGIL Authority, Alessandro Spaggiari e Stella Branca per la FIBA CISL, Fulvio Furlan per la UILCA.

PREMESSE

VISTO l'art. 59, comma 38, della Legge 449/1997 attribuisce alla COVIP la possibilità di effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, fino a un limite di 20 unità;

VISTO l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 che dispone che "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.";

VISTO l'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, che prevede che tramite contratti collettivi "stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", è consentito derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 e, in particolare, a quelli relativi alla durata e alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

VISTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il parere che un accordo collettivo nei termini di cui all'articolo 5, comma 4-bis del d.lgs 368/2001, rappresenti la sede giusta atta a garantire un equo bilanciamento tra l'esigenza di un ulteriore utilizzo da parte del datore di lavoro e la sostenibilità della flessibilità da parte del lavoratore, precisandone anche l'applicazione al pubblico impiego;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della COVIP;

VISTO l'art. 5, comma 6, del Regolamento COVIP recante Normativa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato che, nel disciplinare la durata del contratto rinvia, con riferimento ai possibili rinnovi, alle norme di legge;

VISTA la delibera della Commissione n.3412 del 19 settembre 2014;

VISTO il Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale della COVIP;



RILEVATO che la possibilità di attribuire una maggiore flessibilità al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato consentito in via generale risponde per la COVIP ad una concreta esigenza di poter utilizzare per un più ampio periodo risorse che si siano distinte per la qualità dell'impegno e del contributo dato ai lavori dell'Istituzione e che abbiano nel frattempo acquisito esperienza e professionalità di non facile reperimento data anche le peculiarità del settore operativo in cui la COVIP agisce;

CONSIDERATA l'opportunità di potersi avvalere della possibilità di mantenere in servizio unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga al limite dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO altresì che la decisione in merito alle singole proroghe sarà assunta caso per caso, dalla Commissione, in funzione delle esigenze rappresentate dalle strutture e delle valutazioni espresse dal responsabile della Struttura competente nei riguardi dei dipendenti interessati;

tutto quanto sopra visto e considerato, le Parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-*bis* del d.lgs. n. 368/2001

CONVENGONO


che la COVIP possa prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti delle predette venti unità, in deroga al limite dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsto dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001, per un periodo fino a ulteriori 36 mesi e nei limiti delle predette 20 unità.

Roma, 9 ottobre 2014

Letto confermato e sottoscritto.

Per la COVIP

Il Presidente
Dott. Rino Tarelli




Per le OO.SS.


FISAC CGIL
Ciro De Biase




FIBA CISL
Alessandro Spaggiari



Stella Branca



UILCA
Fulvio Furlan



Nota a margine dell'accordo n. 1/2014

Le Parti convengono, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione di carattere organizzativo, che la ratio dell'accordo sostanzi la comune volontà di promuovere l'occupazione in COVIP e la valorizzazione delle professionalità interne a tempo determinato, nell'auspicio che le condizioni prospettiche ne consentano l'assunzione in ruolo.


La COVIP darà periodicamente l'informativa alle OO.SS. firmatarie circa l'evoluzione di tali condizioni e l'applicazione dell'accordo stesso.

Roma, 9 ottobre 2014

Letto confermato e sottoscritto.


Per la COVIP

Il Presidente
Dott. Rino Tarelli




Per le OO.SS.


FISAC CGIL
Ciro De Biase



FIBA CISL
Alessandro Spaggiari



Stella Branca



UILCA
Fulvio Furlan

